

Criteria di ripartizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ex art. 4 del D.M. 2/2005

L'incentivo/rimborso disciplinato dal presente documento è destinato agli studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 attivati presso l'ateneo fiorentino.

DESTINATARI

1. Hanno diritto ad accedere ad un incentivo/rimborso parziale delle tasse e dei contributi gli studenti che, entro la data del **30 settembre del loro I anno** abbiano acquisito **almeno 24 CFU** negli esami compresi nel loro piano di studio. Nel seguito questi studenti saranno per semplicità indicati come "studenti del I anno";
2. hanno diritto ad accedere ad un incentivo/rimborso parziale delle tasse e contributi gli studenti che, entro la data del **30 settembre del loro II anno**, abbiano acquisito **almeno 70 CFU** negli esami compresi nel loro piano di studio. Nel seguito questi studenti saranno per semplicità indicati come "studenti del II anno";
3. hanno diritto ad accedere ad un incentivo/rimborso parziale delle tasse e contributi gli studenti che, entro la data del **30 settembre del loro III anno**, abbiano acquisito **almeno 150 CFU** negli esami compresi nel loro piano di studio. Nel seguito questi studenti saranno per semplicità indicati come "studenti del III anno";
4. per avere diritto all'incentivo/rimborso, gli studenti del I e II anno devono permanere in un Corso di laurea "incentivato";
5. qualora uno studente venga ammesso ad un corso di laurea incentivato per trasferimento da un corso di laurea incentivato di un altro Ateneo dopo il 31 ottobre, è autorizzato a presentare domanda oltre i termini per incentivo/rimborso a condizione che il trasferimento pervenga all'università entro il 15 dicembre e che non abbia già usufruito, per lo stesso anno accademico, del beneficio in questione in altro Ateneo;
6. il fondo **F** viene ripartito fra gli studenti del I, del II e del III anno in proporzione al numero di coloro che hanno superato i minimi sopra detti ;
7. all'interno delle tre categorie la ripartizione dell'incentivo/rimborso avviene poi in proporzione a "parametri di merito" (MI, MII e MIII) così definiti:

Studenti del I anno:

$$MI = cfu (acquisiti)/24 + Media/30$$

Studenti del II anno:

$$MII = cfu (acquisiti)/70 + Media/30$$

Studenti del III anno:

$$MIII = cfu (acquisiti)/150 + Media/30$$

Le medie si intendono ponderate sui crediti ed espresse in trentesimi, escludendo la valutazione della lode.

8. non hanno diritto all'incentivo/rimborso gli studenti che:
 - non hanno rinnovato l'iscrizione per l'anno accademico a cui l'incentivo/rimborso si riferisce;
 - non sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari;
 - hanno già percepito, per lo stesso anno accademico, un incentivo/rimborso presso questo o altro Ateneo.

CRITERI DI DETERMINAZIONE

Il fondo a disposizione di ogni Consiglio di Corso di laurea sarà inizialmente diviso fra i vari anni in proporzione al numero degli idonei nei singoli anni.

L'incentivo/rimborso dello studente (indicato con f_i) sarà determinato, separatamente per

ogni anno incentivabile:

- dal punteggio dello studente (indicato con p_i) calcolato sulla base del sopraindicato punto 7;
- dal fondo a disposizione del Consiglio di Corso di laurea per ogni anno incentivabile (indicato sotto con F);
- dalla cifra massima, indicata con M , nel criterio generale sopra definito per il massimo ammontare dell'incentivo.

L'incentivo/rimborso sarà calcolato in accordo alla seguente formula:

$$f_i = \min \{M, p_i F/P\}$$

dove

$$P = \sum_i p_i$$

è la somma di tutti i punteggi degli studenti dell'anno considerato, e "min" indica il valore minimo tra le due cifre.

Gli incentivi/rimborsi così determinati non potranno comunque superare la cifra, indicata con M , data dalla somma, maggiorata del 20%, dell'ammontare delle tasse (*Tassa regionale e Tassa di iscrizione statale*) e del 50% dei contributi previsti per la fascia massima di tassazione.

L'eventuale avanzo del fondo F che dovesse risultare dopo l'assegnazione degli incentivi/rimborsi secondo i criteri precedentemente illustrati, andrà ad incrementare il fondo, relativo al medesimo corso, destinato ad incentivare gli studenti immatricolati all'anno accademico successivo.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli studenti che secondo le indicazioni di sopra hanno diritto agli incentivi/rimborsi fanno, entro il **31 ottobre di ogni anno**, una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) nella quale:

- a) dichiarano di essere iscritti al II (o III) anno del Corso di laurea "incentivato" e che nell'anno accademico precedente erano immatricolati (o iscritti) allo stesso CdL o ad un altro CdL "incentivato" (gli studenti del III anno non devono rendere questa dichiarazione);
- b) elencano gli esami superati entro il 30 settembre precedente, con i voti riportati e i relativi CFU (gli esami devono essere quelli del piano di studio statutario o individuale approvato).

L'amministrazione provvederà a redigere le relative graduatorie ed, entro il **31 dicembre successivo**, verserà agli aventi diritto l'incentivo/rimborso parziale di cui sopra.